

Civile Ord. Sez. 6 Num. 17980 Anno 2020
Presidente: AMENDOLA ADELAIDE
Relatore: CIGNA MARIO
Data pubblicazione: 28/08/2020

ORDINANZA

sul ricorso 7323-2019 proposto da:

W.G. elettivamente domiciliato in ROMA, presso lo studio dell'avvocato X che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato Y;

- ricorrente -

contro

P.A., elettivamente domiciliato in ROMA, presso lo studio dell'avvocato Z, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato K;

- controricorrente -

nonchè contro

...*Omissis*...;

- intimati -

avverso la sentenza n. 8137/2018 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 20/12/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 02/07/2020 dal Consigliere Relatore Dott. MARIO CIGNA.

Rilevato che:

Con ricorso ex art. 28 L. 794/42 depositato presso il Tribunale di Roma il 22-5-2007, poi convertito in rito ordinario, gli avvocati...*Omissis*... chiesero il compenso per attività professionale dagli stessi svolte, in favore di ..*Omissis*.. e della loro madre, (poi deceduta nel corso del processo di primo grado); attività professionale consistita in tre istanze di ammissione a passivo fallimentare e nella difesa dei clienti nel relativo giudizio di opposizione allo stato passivo, conclusosi con sentenza 6892/03 del 27-2-2003, passata in giudicato il 13-4-2004.

Con la comparsa di costituzione...*Omissis*... dettero atto che gli avvocati....*Omissis*... avevano redatto gli atti portando a termine il mandato ricevuto, ma ecceperono l'intervenuta prescrizione presuntiva ex art. 2956 cc, essendo decorso il termine di tre anni dalla

conclusione dell'attività legale.

Con memorie ex art. 183, comma sesto n. 1, cpc, **...Omissis...** dopo avere dato atto del decesso della loro madre, dedussero di avere versato in più soluzioni rilevanti somme di denaro idonee ad estinguere il credito azionato dai professionisti, di cui in particolare contestarono il "quantum"; con successive memorie ex art. 183, comma sesto n. 2, cpc richiesero anche prova testimoniale.

Con sentenza 286/2013 del 7-6-2013 l'adito Tribunale accolse la domanda degli avvocati **...Omissis....**, evidenziando che le difese sollevate con le memorie ex art. 183 cpc (tempestivamente depositate) erano incompatibili con la eccezione di prescrizione sollevata con il primo atto difensivo.

Con sentenza 8137/2018 del 20-12-2018 la Corte d'Appello di Roma, nella contumacia di... **Omissis..**, ha rigettato il gravame principale proposto da **...Omissis....**, in proprio e quale erede di...**Omissis....**, nonché quello incidentale (sulle spese di lite) proposto da...**Omissis...**; in particolare la Corte ha ribadito che le memorie ex art. 183 cpc erano tempestive ed incompatibili con l'eccezione di prescrizione presuntiva inizialmente sollevata.

Avverso detta sentenza **...Omissis...** propone ricorso per Cassazione, affidato a tre motivi.

...Omissis... resiste con controricorso.

Il relatore ha proposto la trattazione della controversia ai sensi dell'art. 380 bis cpc; detta proposta, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza in camera di consiglio non partecipata, è stata ritualmente notificata alle parti.

Considerato che:

Con il primo motivo il ricorrente, denunciando —ex art. 360 n. 4 cpc nullità della sentenza per violazione dell'art. 112 cpc, si duole che la Corte abbia pronunciato su un'eccezione (tardività nel deposito delle memorie ex art. 183 cpc) mai sollevata, ed abbia invece omesso di pronunciarsi sulla censura da egli sollevata (inammissibilità della domanda di contestazione dell'ammontare del credito, formulata nelle memorie di cui all'art. 183 cpc, in quanto domanda nuova).

Con il secondo motivo il ricorrente, denunciando --ex art. 360 n. 4 cpc nullità della sentenza per violazione degli artt. 167 e 183 cpc, si duole che la Corte territoriale non abbia dichiarato inammissibile, in quanto, nuova, l'eccezione sull'ammontare del credito sollevata solo con la memoria ex art. 183 cpc, e, al contrario, esaminandola, l'abbia considerata incompatibile con l'eccezione di prescrizione presuntiva.

Con il terzo motivo il ricorrente, denunciando --ex art. 360 n. 3 cpc violazione e falsa applicazione dell'art. 2697 cc, si duole che la Corte territoriale, avendo ritenuto superata l'eccezione di prescrizione presuntiva, abbia di conseguenza invertito l'onere della prova, spettando agli avvocati ...*Omissis*... dimostrare di non avere ricevuto il pagamento dei compensi professionali.

I primi due motivi, da esaminare congiuntamente in quanto tra loro strettamente connessi, sono infondati, con conseguente assorbimento del terzo.

Come ripetutamente affermato da questa S.C. "la prescrizione presuntiva ai sensi dell'art. 2959 c.c. si fonda non sull'inerzia del creditore e sul decorso del tempo - come accade per la prescrizione ordinaria - ma sulla presunzione che, in considerazione della natura dell'obbligazione e degli usi, il pagamento sia avvenuto nel termine previsto. Conseguentemente, l'eccezione di prescrizione deve essere rigettata qualora il debitore ammette di non avere pagato, dovendo considerarsi sintomatica del mancato pagamento e, dunque, contrastante con i presupposti della relativa presunzione, la circostanza che l'obbligato abbia contestato di dovere pagare in tutto o in parte il debito..., essendo tali circostanze incompatibili con la prescrizione presuntiva che presuppone l'avvenuto pagamento e il riconoscimento dell'obbligazione" (Cass. 30058/2017; giurisprudenza costante: v. Cass. 7277/2005; 21107/2009; 14927/2010; 7527/2012; 15303/2019; 17595/2019); in particolare è stato già evidenziato che "l'inammissibilità della contestazione sul quantum debeatur agisce sul piano processuale, escludendo che il giudice possa apprezzarne la fondatezza, ma la non rende priva di significato sul diverso piano della valutazione della complessiva prospettazione difensiva, sul quale opera l'incompatibilità rilevata dal Tribunale.

Come affermato dalla giurisprudenza richiamata (per tutte, Cass. 07/04/2005, n. 7277), la prescrizione presuntiva è incompatibile con qualunque comportamento del debitore che configuri, anche indirettamente, riconoscimento della mancata estinzione dell'obbligazione dedotta dal creditore" (Cass. (Cass. 30058/2017)

Il ricorso va, pertanto, rigettato.

Le spese del presente giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, dpr 115/2002, poiché il ricorso è stato presentato successivamente al 30-1-2013 ed è stato rigettato, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di

contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis del cit. art. 13.

P. Q. M.

La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano in euro 5.600,00, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15°/0, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge; dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

Così deciso in Roma in data 2-7-2020

dott.ssa Adelaide Amendola